



COMUNE DI FURCI SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER

MODIFICA AL REGOLAMENTO
COMUNALE DI
IGIENE E SANITA'

**Approvata con delibera del Commissario Regionale
n. 16 del 27 marzo 2013.**



COMUNE DI FURCI SICULO

(Provincia di Messina)

P. IVA 00361970833

L'art. 61 del regolamento comunale di igiene e sanità viene sostituito dal seguente:

Relativamente ai requisiti igienici delle piccole stalle scuderie:

Nella ZONA A è assolutamente vietato l'allevamento di cavalli e suoi simili, ovini e caprini, ecc...

Nella ZONA B è consentito tenere cavalli e suoi simili, ovini e caprini. La detenzione è ammessa alle seguenti condizioni:

- Si tratti di abitazioni con scoperto sufficiente a tenere gli animali ad una distanza almeno di 50 metri da altre abitazioni e dalle aree soggette al pubblico transito;
- Le piccole stalle - scuderie per allevamenti di UNO o DUE capi devono essere costruite lontano dalle abitazioni almeno 50 metri e comunque devono possedere le caratteristiche di cui al presente articolo.

Le stalle scuderie o depositi animali devono essere costruiti lontani dalle abitazioni e comunque nelle costruzioni agricole non debbono avere comunicazione diretta con gli ambienti abitabili.

I pavimenti di detti locali debbono essere impermeabili e costruiti con appositi canali per lo scorrimento dei rifiuti liquidi e delle acque di lavaggio.

Le stalle debbono essere fornite di ampie finestre per la ventilazione, munite di reti per la difesa dalle mosche.

L'art. 65: "Allevamento di pollame, conigli e simili" viene sostituito dal seguente:

Nella ZONA A è assolutamente vietato l'allevamento di conigli, piccioni, ed altri animali simili nell'ambito del territorio, fatta eccezione per il pollame nel massimo numero di 4 animali e comunque a condizione che il terreno disti almeno 20 metri da civili abitazioni.

Nella ZONA B è consentito tenere animali da cortile e di bassa corte per uso alimentare in numero limitato al solo consumo diretto del nucleo familiare con esclusione della commercializzazione. La detenzione è ammessa alle seguenti condizioni:

- Si tratti di abitazioni con scoperto sufficiente a tenere gli animali ad una distanza di almeno 25 metri da altre abitazioni e dalle aree soggette al pubblico transito;
- Sia presentata comunicazione al Servizio Veterinario;
- Si provveda ad una pulizia costante ed accurata dei ricoveri di animali in modo che non emanino odori sgradevoli;

- Siano evitati impaludamenti e ristagni nell'area circostante i ricoveri e il proliferare di mosche e zanzare anche attraverso idonei trattamenti disinfettanti ove necessario.

I trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da € 50 a € 500.

L'art. 191 "Disposizioni per la detenzione dei cani" è sostituito dal seguente:

Non si possono detenere cani in numero superiore a cinque. E' consentita la deroga in caso di cucciolata ma solo fino allo svezzamento dei cuccioli. La detenzione di un numero superiore a cinque cani sarà considerata alla stregua di un allevamento e ricadrà nella disciplina di cui all'art. 61 prevista per la ZONA B. In nessun caso potranno essere tenuti cani che non abbiano a disposizione almeno 20 mq di terreno.

I cani devono essere tenuti in modo da non creare disturbo. Nel caso in cui abbaiano devono essere ricoverati in luogo insonorizzato, ovvero dotati di museruola almeno nelle ore destinate al riposo e comunque dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 22,00 alle ore 7,00.

Ai proprietari dei cani è vietato:

- a) tenere cani a guardia delle case in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere i pedoni in transito;
- b) far vagare su suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico cani non muniti di museruola o guinzaglio;
- c) lordare con escrementi il suolo pubblico o privato aperto al pubblico. I proprietari o gli accompagnatori che conducono cani o altri animali sulla pubblica via dovranno provvedere a rimuovere gli escrementi appena prodotti dai loro animali, ripulendo perfettamente il suolo pubblico mediante l'uso di apposita paletta e sacchetti in nylon ;
- d) accompagnare , introdurre o permettere la presenza di cani nelle aree attrezzate per svago o ricreative e sulla spiaggia.

I trasgressori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro.

